



TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

dot.	Presidente f.f.
dot	Giudice
do	Giudice rel./est.

esaminati gli atti e all'esito della relazione del Giudice designato per la trattazione, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2481/2018 R.G. avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo promosso da

(C.F. _____), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

nei confronti di

Curatela del fallimento di A _____,

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di

(C.F. _____), in persona del rappresentante legale, quale procuratore di _____
l., con il patrocinio dell'avv. BONAVENTURA MARCELLO;

INTERVENUTO

IN FATTO E IN DIRITTO

L'opponente ha tempestivamente impugnato lo stato passivo comunicato in data 16.01.2018 esponendo di avere insinuato al passivo il credito complessivamente pari a € 91.206,72 (di cui € 73.034,06 al chirografo e € 18.172,66 al privilegio ex art. 2855 c.c.) derivante da saldo negativo di conto corrente affidato, chiuso per recesso della banca del 09.12.2014, e da mutuo ipotecario risolto per inadempimento in data 09.12.2014. Ha dedotto che, nonostante integrazione documentale in uno alle osservazioni al progetto di stato passivo, la domanda è stata respinta dal giudice delegato in relazione al credito derivante dal conto corrente "*aderendo all'orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi in ordine alla nullità del contratto di conto corrente non sottoscritto dall'Istituto di credito*".



Ha censurato il provvedimento evidenziando che i contratti allegati sono stati erroneamente ritenuti privi di sottoscrizione del funzionario incaricato dalla banca poiché, invero, essa risulta apposta alle scritture allegate. Ha aggiunto che, in ogni caso, anche a voler ritenere i contratti allegati “monofirma”, la nullità eccepita dalla curatela è stata esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Ha chiesto, pertanto, l’ammissione al passivo per € 91.206,72 come da domanda.

Nonostante rituale evocazione in giudizio, la curatela resistente è rimasta contumace.

Con atto depositato in data 21.11.2019 e, per essa, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionario del credito per cui è causa, chiedendo l’ammissione del credito come da domanda ovvero, in subordine, come da originaria proposta del curatore contenuta nel messaggio PEC del 18.11.2017 integralmente riportato.

L’opposizione è fondata.

Va anzitutto precisato che il credito insinuato al rango privilegiato ex art. 2855 c.c. risulta già ammesso al passivo, come si ricava dal verbale delle operazioni di verifica all’esito del quale è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, laddove si legge che *“Il curatore alla luce delle osservazioni formulate dal fallito propone di non ammettere l’importo richiesto con riferimento al conto corrente aderendo all’orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi in ordine alla nullità del contratto di conto corrente non sottoscritto dall’Istituto di credito. In relazione al mutuo si riporta al progetto di stato passivo depositato il 04.12.2017. Il g.d. ammette come da superiore progetto del curatore.”*. Come evidenziato dalla stessa opponente (pagine 7 e 8 dell’atto introduttivo), si tratta di progetto di stato passivo integrativo in cui la proposta della curatela era di *“sostanziale”* ammissione come da richiesta, poiché successivamente la proposta della curatela è stata modificata soltanto in relazione al credito da conto corrente. Deve aggiungersi che l’opponente non ha comunque impugnato la decisione riguardante il credito ipotecario.

Ciò posto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità citata dall’opponente per rilevare l’infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata dalla curatela su rilievo del fallito che ha partecipato alle operazioni di verifica del credito. Con sentenza n. 898/2018, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno chiarito che *“In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”*. Il principio affermato va



esteso ai contratti bancari tenuto conto della omogeneità della disciplina di cui all'art. 23 TUIF e dell'art. 117 TUB sotto il profilo della forma scritta *ad substantiam* e della conseguente nullità in caso di violazione del precetto normativo.

Nella specie, non è contestato che i contratti di apertura di conto corrente e di apertura dei due affidamenti siano stati sottoscritti dal cliente, rispettando così il requisito formale; non sussiste la nullità eccepita dalla curatela in sede di verifica. Resta assorbita ogni questione afferente la sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente e di apertura di credito da parte di funzionario dell'istituto di credito.

Il credito insinuato (€ 73.034,06) per saldo negativo di conto corrente e interessi al tasso di mora convenzionale maturati fino 22.12.2014 (come da certificazione ex art. 50 TUB in atti) va pertanto ammesso al passivo al chirografo, essendo stati allegati tutti gli estratti del conto dall'apertura fino alla risoluzione.

Le spese di lite sono irripetibili tenuto conto dell'intervento in prossimità dell'esecutività dello stato passivo della giurisprudenza richiamata su questione dirimente ai fini della decisione.

P.T.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e nella contumacia della curatela fallimentare, ammette ' ' al passivo del fallimento di per l'ulteriore importo di € 73.034,06 al rango chirografario.

Spese di lite irripetibili.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del Tribunale del 02/12/2021.

Il Presidente f.f.

